

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 25 di data 25.02.2016.

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria - utilizzo entrate a specifica destinazione - ai sensi del d.lgs 267/2000 – anno 2016.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Preso atto che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente (art. 180, c. 3 let. d) per pagare spese correnti (art. 195), sia il correlato limite massimo di indebitamento (art. 222);
- il D.Lgs 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l'art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall'art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), b), c) del suddetto D.Lgs. 118/2011.

In particolare:

Considerato che si ravvisa a titolo cautelativo la necessità di chiedere l'anticipazione di cui all'art. 195 del D.Lgs 267/2000 per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

Preso atto che l'ultimo rendiconto di gestione approvato è quello relativo all'anno 2014 (deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Alta Anaunia n. 05 del 06.05.2015, esecutiva ai sensi di legge). Da quest'ultimo documento, in relazione all'anticipazione massima di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL, si rilevano le seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014		
Titolo I	Entrate tributarie	-
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	2.089.150,00
Titolo III	Entrate extra-tributarie	350.496,25
Totale generale		2.439.646,25
Limite max anticipazione tesoreria anno 2016 (3/12)		609.911,56

Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 Giugno 2007, N. 14-94/Leg Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei

comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali stabilisce che non costituiscono indebitamento le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio;

Dato atto, inoltre, che

- gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (*art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 267/2000*) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (*art. 222 del D.Lgs. 267/2000*), ai sensi dell'art. art. 195, c. 1 del D.Lgs 267/2000;
- il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);
- l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, c.1 del D.Lgs. 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);
- il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del D.Lgs. 267/2000);
- i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c.1 e 3 del D.Lgs 267/2000);

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la deliberazione consiliare n. 4 di data 24 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015.

Vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile , come da dichiarazione allegata.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di dare atto che, ai sensi dell'art. 222 del Dlgs 267/2000 il limite massimo di anticipazione viene calcolato sulla base delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato (conto consuntivo 2014) ed è pari a euro **609.911,56** come sopra dettagliato;
2. di chiedere al tesoriere comunale, per le motivazioni di cui in premessa, l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 sino ad un importo massimo sopra definito di euro 609.911,56, qualora l'ente si possa trovare in carenza di liquidità nel corso dell'esercizio 2016;
3. di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario;
4. di corrispondere sulla somma anticipata l'interesse al saggio vigente al momento della concessione nella misura stabilita dalla convenzione, autorizzando fin d'ora l'emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura, a semplice richiesta del Tesoriere;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per interessi passivi ed oneri relativi all'anticipazione, trova imputazione al Cap. 190 codice intervento 1.01.03.06 del bilancio dell'esercizio 2016 (spesa presunta di € 300,00).
6. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere notificata al Tesoriere comunale;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
8. di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
9. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992,23 che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L
 - ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art 8 del D.P.R 24.11.1971, n. 1199